



Commissione europea  
Direzione generale Agricoltura

# Riforma della PAC: Sviluppo rurale

**Globalizzazione degli scambi mondiali, esigenze dei consumatori in materia di qualità, ampliamento dell'Unione: l'agricoltura europea si trova attualmente ad affrontare nuove sfide e nuove realtà. I cambiamenti interesseranno non solo i mercati agricoli ma anche le economie locali delle zone rurali.**

**L'avvenire del settore agricolo è strettamente connesso allo sviluppo equilibrato del territorio rurale, che costituisce l'80% del territorio europeo. La dimensione comunitaria della posta in gioco è evidente; la politica agricola e rurale ha un ruolo importante da svolgere nel quadro della coesione territoriale, economica e sociale dell'Unione.**

**La riforma intrapresa con l'Agenda 2000 segue dunque la tendenza di questi ultimi anni: oltre ad introdurre misure di mercato e a rispettare le esigenze di un'agricoltura europea competitiva, occorre anche tener conto delle varie necessità del mondo rurale, delle aspettative della società odierna e delle questioni ambientali.**

**La nuova politica di sviluppo rurale, divenuta il "secondo pilastro" della politica agricola comune, offre una risposta a questi problemi. Elemento essenziale del modello agricolo europeo, essa punta alla realizzazione di un contesto coerente e durevole che garantisca il futuro delle zone rurali e favorisca la salvaguardia e la creazione di posti di lavoro.**

I principi di base della nuova politica sono i seguenti.

- La **plurifunzionalità dell'agricoltura**, ossia il suo ruolo polivalente al di là della semplice produzione di derrate. Ciò implica il riconoscimento e l'incentivazione della gamma di servizi offerti dagli agricoltori.
- Un' **impostazione plurisettoriale** e integrata dell'economia rurale al fine di diversificare le attività, creare nuove fonti di reddito e occupazione e proteggere il patrimonio rurale.
- La **flessibilità** degli aiuti allo sviluppo rurale, basata sulla sussidiarietà e favorevole al decentramento, alla consultazione a livello regionale e locale e al partenariato.
- La **trasparenza** nell'elaborazione e nella gestione dei programmi, a partire da una normativa semplificata e più accessibile.

Una delle principali innovazioni di questa politica è il metodo adottato, volto a una maggiore integrazione dei diversi interventi al fine di assicurare lo sviluppo armonico di tutte le zone rurali d'Europa. Tale sviluppo si articola su tre grandi assi:

- **potenziamento del settore agricolo e forestale,**
- **miglioramento della competitività delle zone rurali,**
- **salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio rurale.**

La presente pubblicazione illustra le diverse misure sostenute dall'Unione, ne spiega il finanziamento e mostra come è organizzata la loro programmazione. Il documento giuridico che introduce queste misure è il nuovo **regolamento (CE) n. 1257/1999**, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

## Misure di sviluppo rurale

### 1. Investimenti nelle aziende agricole

La Comunità concede un sostegno agli investimenti nelle aziende agricole. L'obiettivo è di ammodernare le installazioni, le attrezzature e i sistemi agricoli per migliorare i redditi e le condizioni di vita, di lavoro e di produzione degli agricoltori. Concretamente, gli investimenti devono essere volti al perseguimento di uno o più degli obiettivi seguenti: riduzione dei costi di produzione; miglioramento della qualità dei prodotti; salvaguardia e miglioramento dell'ambiente; rispetto delle condizioni relative all'igiene e al benessere degli animali; incentivo alla diversificazione delle attività agricole.

Gli Stati membri fissano i limiti globali degli aiuti agli investimenti. Il valore complessivo dell'aiuto pubblico nazionale e comunitario, espresso in percentuale del volume d'investimento ammissibile (cfr. tabella pag. 7: intensità dell'aiuto), non può superare il 50% nelle zone svantaggiate (cfr. riquadro pag. 2) e il 40% nelle altre regioni. Nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori, tali percentuali possono raggiungere il 55% nelle zone svantaggiate e il 45% nelle altre zone.

## 2. Risorse umane: giovani agricoltori, prepensionamento, formazione

Un aspetto essenziale della nuova politica di sviluppo rurale è la valorizzazione delle risorse umane. Il sostegno al trasferimento di aziende agricole da una generazione all'altra proseguirà tramite le misure destinate all'insediamento dei giovani agricoltori e quelle a favore del prepensionamento. Verranno altresì proseguite le misure di formazione, che consentiranno di valorizzare il potenziale umano delle zone rurali.

### Insediamento dei giovani agricoltori

- Aiuti destinati a facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori sono concessi a condizione che il responsabile dell'azienda abbia meno di 40 anni e intraprenda per la prima volta l'attività agricola. Sono previsti due tipi di aiuti: un premio unico il cui importo massimo non può essere superiore a 25 000 euro e un abbuono d'interessi per i prestiti contratti, entro i limiti dello stesso importo.

### Prepensionamento

- L'aiuto al prepensionamento prevede per il cedente un importo globale di 150 000 euro, con pagamenti annuali di regola non superiori a 15 000 euro. Il premio per il lavoratore agricolo ammonta in totale a 35 000 euro (3 500 euro per lavoratore e per anno). L'aiuto può essere versato per un massimo di quindici anni al cedente e di dieci anni al lavoratore. Entrambi devono avere almeno 55 anni. L'aiuto non può dunque oltrepassare il compimento del settantacinquesimo anno per il cedente né la normale età di pensionamento per il lavoratore. Qualora il cedente riceva una pensione dallo Stato membro, l'aiuto comunitario è concesso sotto forma di pensione integrativa tenendo conto dell'importo fissato dal regime nazionale.

### Formazione

- Le azioni di sviluppo comprendono altresì misure di formazione, che privilegiano in particolare la formazione relativa alla promozione dei prodotti di qualità e ai metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. Le misure si rivolgono a tutti i soggetti impegnati in attività agricole e nella loro riconversione. Azioni di formazione sono altresì previste per preparare i silvicoltori e gli altri addetti ad attività forestali a migliorare le funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste.

## 3. Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

Alcune zone rurali sono definite svantaggiate perché le condizioni dell'attività agricola risultano particolarmente difficili a causa di handicap naturali che incidono sui costi di produzione e riducono le rese agricole, minacciando così a termine il mantenimento dell'attività agricola e la gestione degli spazi. Gli agricoltori di queste zone continueranno pertanto a ricevere indennità compensative. Queste ultime sono state tuttavia adeguate al ruolo che gli agricoltori devono svolgere in relazione alla cura dello spazio: esse sono ormai calcolate per ettaro e non più per capo di bestiame. Il loro importo può essere modulato tra 25 e 200 euro per ettaro. Indennità di importo superiore a 200 euro possono essere concesse a condizione che la media di tutte le indennità versate al livello di programmazione interessato non superi questo massimale.

### Zone svantaggiate<sup>(1)</sup>

Sono considerate svantaggiate dal punto di vista agricolo:

- le **zone di montagna** soggette a una limitazione considerevole delle possibilità di utilizzazione delle terre e ad un aumento significativo dei costi di produzione;
- le **zone minacciate di abbandono** e nelle quali è necessario conservare lo spazio naturale;
- **altre zone caratterizzate da handicap specifici**, all'interno delle quali il mantenimento dell'attività agricola serve ad assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente, la cura dello spazio naturale o la tutela della vocazione turistica delle zone stesse.

### Zone soggette a vincoli ambientali<sup>(2)</sup>

Alle zone svantaggiate si aggiungono le **zone soggette a vincoli ambientali**, in cui gli agricoltori possono beneficiare di pagamenti destinati a compensare i costi e le perdite di reddito risultanti dall'applicazione delle disposizioni comunitarie per la protezione dell'ambiente, nella misura in cui tali pagamenti servano a risolvere i problemi specifici derivanti da tali disposizioni.

<sup>1</sup> L'elenco delle zone svantaggiate fissato a livello comunitario rimane valido. Esso potrà essere modificato dagli Stati membri, che dovranno comunicare le modifiche alla Commissione.

<sup>2</sup> Analogamente, l'elenco delle zone soggette a vincoli ambientali sarà fissato dagli Stati membri e comunicato alla Commissione.

Una nuova misura riguarda le zone soggette a vincoli ambientali: anche gli agricoltori di queste zone potranno ormai beneficiare di pagamenti destinati a compensare i costi e le perdite di reddito connessi a tali vincoli. L'importo massimo di questi pagamenti è di 200 euro per ettaro.

Per beneficiare di questi aiuti, la superficie delle zone soggette a vincoli ambientali, unita a quella delle zone svantaggiate soggette ad handicap specifici, non può superare il 10% della superficie totale dello Stato membro.

#### 4. Foreste

Il sostegno alla silvicoltura rientra nella strategia forestale recentemente adottata al fine di assicurare la protezione, la gestione durevole e lo sviluppo delle foreste nell'Unione europea. Questa strategia valorizza il ruolo essenziale delle foreste in termini ecologici, economici e sociali, ossia in altre parole la loro plurifunzionalità.

Gli aiuti previsti riguardano le superfici boschive appartenenti a privati, associazioni o comuni e interessano in particolare le seguenti misure:

- investimenti a favore delle foreste al fine di migliorarne il valore economico, ecologico o sociale;
- investimenti destinati a migliorare e razionalizzare la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti silvicoli;
- investimenti relativi all'utilizzazione del legno come materia prima, limitatamente alle operazioni che precedono la trasformazione industriale;
- promozione di nuovi sbocchi nella trasformazione e la commercializzazione dei prodotti silvicoli;
- creazione di associazioni di silvicoltori con lo scopo di assistere i propri membri a migliorare la gestione delle foreste;
- ricostituzione del potenziale di produzione silvicola danneggiato dalle catastrofi naturali e dagli incendi e allestimento di mezzi di prevenzione adeguati;
- salvaguardia e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste nelle zone che svolgono in proposito un ruolo protettivo di interesse pubblico, nonché mantenimento delle fasce tagliafuoco tramite misure agricole.


Un sostegno può essere inoltre concesso all'imboschimento delle terre agricole, a condizione che l'impianto risulti adeguato alle condizioni locali e compatibile con l'ambiente.

Tale sostegno può includere, oltre alle spese di impianto:

- un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire i costi di mantenimento per un periodo massimo di cinque anni;
- un premio annuale per ettaro, destinato a compensare per un periodo massimo di vent'anni le perdite dovute all'imboschimento; detto premio ammonta a 725 euro per ettaro per gli agricoltori o le associazioni e a 185 euro per ettaro per ogni altra persona fisica di diritto privato.

Per l'imboschimento dei terreni agricoli di proprietà di enti pubblici, l'aiuto riguarda esclusivamente le spese di impianto.

#### Potenziare l'economia locale delle zone rurali



## 5. Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

L'adeguamento della produzione all'evoluzione del mercato, la ricerca di nuovi sbocchi commerciali e il valore aggiunto dei prodotti agricoli sono altrettanti fattori che contribuiscono a rafforzare la competitività del settore. Per questo motivo, una serie di aiuti è altresì disponibile per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il valore totale del contributo pubblico nazionale e comunitario, espresso in percentuale del volume d'investimento ammissibile, è limitato al 50% per le regioni dell'obiettivo 1 e al 40% per le altre regioni. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti destinati alla vendita al dettaglio e alla commercializzazione o alla trasformazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

## 6. Misure agroambientali

Dal 1992, la Comunità sostiene i metodi di produzione agricoli rispettosi dell'ambiente e della biodiversità. La politica di sviluppo rurale per il periodo successivo al 2000 conferma il ruolo essenziale degli agricoltori come fornitori retribuiti di servizi ambientali che vanno oltre l'applicazione di buone pratiche agricole e il rispetto delle norme legislative di base. Nell'ambito della nuova generazione di programmi di sviluppo rurale, le misure agroambientali sono dunque le sole misure obbligatorie per gli Stati membri (esse restano tuttavia facoltative per gli agricoltori). Gli aiuti previsti vengono concessi agli agricoltori che sottoscrivono impegni agroambientali per un periodo minimo di cinque anni. Ove del caso, un periodo più lungo può essere fissato per alcuni tipi di impegni in funzione dei loro effetti sull'ambiente. L'aiuto è concesso annualmente e calcolato in funzione della perdita di reddito e dei costi aggiuntivi risultanti dagli impegni nonché della necessità di fornire un incentivo finanziario.


Gli importi massimi annuali ammontano a 600 euro/ha per le colture annuali, a 900 euro/ha per le colture perenni specializzate ed a 450 euro/ha per le altre utilizzazioni delle terre.

## 7. Misure varie per lo sviluppo dell'insieme delle zone rurali (misure dette "dell'articolo 33")

Infine, l'articolo 33 del nuovo regolamento comprende una serie di misure destinate a favorire lo sviluppo integrato del territorio rurale nell'insieme della Comunità, ispirate all'esperienza dei programmi messi in atto nelle regioni in ritardo di sviluppo o nelle zone rurali con problemi di riconversione (ex obiettivi 1, 6 e 5b dei Fondi strutturali):

- opere di miglioramento fondiario;
- ricomposizione fondiaria;
- avviamento di servizi di assistenza alla gestione agricola;
- commercializzazione di prodotti agricoli di qualità;
- servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
- ammodernamento e sviluppo dei villaggi, salvaguardia del patrimonio rurale;
- diversificazione delle attività agricole e delle attività affini allo scopo di creare attività plurime o fonti alternative di reddito;
- gestione delle risorse idriche destinate all'agricoltura;
- miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura;
- promozione del turismo e dell'artigianato;
- tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura e alla conservazione delle risorse naturali, e al benessere degli animali;
- ricostituzione del potenziale di produzione agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione adeguati;
- ingegneria finanziaria.

## Un futuro sostenibile per l'agricoltura europea



## Finanziamento

Tutte le azioni di sviluppo rurale sono cofinanziate dalla Commissione europea (tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia – FEAOG) e dagli Stati membri. Il grafico a pagina 6 mostra la struttura dell'assistenza finanziaria dell'Unione alle misure di sviluppo rurale.

Le quattro misure dette **di accompagnamento** della PAC (misure agroambientali, prepensionamento, imboschimento, indennità compensative nelle zone svantaggiate e in quelle soggette a vincoli ambientali) sono cofinanziate dalla sezione “garanzia” del FEAOG sull'insieme del territorio comunitario. Analogamente, i progetti LEADER+ (cfr. pag. 12) saranno sostenuti in tutta l'Unione dalla sezione “orientamento” del FEAOG.

Per le altre misure di sviluppo rurale, la fonte del finanziamento comunitario differisce a seconda dei territori interessati:

- **nelle regioni dell'obiettivo 1** dei Fondi strutturali (regioni in ritardo di sviluppo), la fonte di finanziamento è il FEAOG/orientamento;

- **al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1**, la fonte di finanziamento è il FEAOG/garanzia. Quest'ultimo dispone di un massimale medio annuo di circa 4,3 miliardi di euro (incluse le quattro misure di accompagnamento).

Le risorse del FEAOG/garanzia per il periodo 2000-2006 rientrano nella dotazione di spesa della PAC adottata dal Consiglio europeo di Berlino del 24-25 marzo 1999 (cfr. prima tabella). L'8 settembre 1999, le risorse destinate allo sviluppo rurale sono state ripartite dalla Commissione fra gli Stati membri, su una base annua e per un periodo di sette anni (cfr. seconda tabella), in funzione di criteri obiettivi che tengono conto di esigenze particolari, segnatamente in materia di ambiente, occupazione e cura del paesaggio.

Quanto alle risorse del FEAOG/orientamento per le regioni dell'obiettivo 1, esse dipenderanno dalla ripartizione che ciascuno Stato membro deve proporre, per l'inizio del 2000, tra i diversi Fondi strutturali nei piani di sviluppo relativi a questo obiettivo. Nel corso del precedente periodo di programmazione (1994-1999) sono stati destinati ogni anno a queste regioni stanziamenti del FEAOG/orientamento per circa 2,5 miliardi di euro.

### PAC: spese 2000-2006 (in miliardi di euro, prezzi 1999)<sup>(1)</sup>

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	TOTALE
Totale PAC	40,92	42,80	43,90	43,77	42,76	41,93	41,66	297,74
di cui: a) mercati <sup>(2)</sup>	36,62	38,48	39,57	39,43	38,41	37,57	37,29	267,37
b) sviluppo rurale <sup>(3)</sup>	4,30	4,32	4,33	4,34	4,35	4,36	4,37	30,37

<sup>1</sup> Per il calcolo degli importi ai prezzi correnti verrà applicato un deflatore del 2%.

<sup>2</sup> Incluse le misure veterinarie e fitosanitarie ed escluse le misure di accompagnamento.

<sup>3</sup> - Incluse le misure di accompagnamento nonché le azioni di sviluppo rurale non comprese nei programmi dell'obiettivo 1 precedentemente finanziate dal FEAOG/orientamento.

- Tali importi corrispondono in media annua alla proposta presentata dalla Commissione nell'ambito dell'Agenda 2000.


### FEAOG/garanzia: sostegno allo sviluppo rurale, 2000-2006

#### Dotazione finanziaria degli Stati membri<sup>(1)</sup>: importi indicativi (in milioni di euro, prezzi 1999)

Stati membri	B	DK	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	Totale
Media annua	50	46	700	131	459	760	315	595	12	55	423	200	290	149	154	4 339
% <sup>(1)</sup>	1,2	1,1	16,1	3,0	10,6	17,5	7,3	13,7	0,3	1,3	9,7	4,6	6,7	3,4	3,5	100

<sup>1</sup> Al momento del calcolo della dotazione annuale degli Stati membri per il periodo 2000-2006, le percentuali sopra indicate devono essere applicate ai massimali delle prospettive finanziarie annue fissate al § 23 delle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Berlino.

## Struttura dell'assistenza finanziaria alle misure di sviluppo rurale (periodo 2000-2006)



### Fonti di finanziamento prima e dopo il 2000

	1994-1999	2000-2006
Misure di accompagnamento	Garanzia (escluse le indennità compensative)	Garanzia (incluse le indennità compensative)
Indennità compensative (zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali)	Orientamento	Garanzia
Obiettivo 1	Orientamento (salvo misure di accompagnamento)	Orientamento (salvo misure di accompagnamento)
Nuovo obiettivo 2 (zone rurali)		Garanzia
Ex obiettivo 5a	Orientamento	
Ex obiettivo 5b	Orientamento	
Iniziativa LEADER	Orientamento	Orientamento

## Intensità dell'aiuto e tasso di cofinanziamento per le misure di sviluppo rurale

### Intensità dell'aiuto: totale aiuti pubblici (compresi quelli comunitari) in % delle spese totali

	Massimo	Zone
Investimenti nelle aziende	50% <sup>(1)</sup> 40% <sup>(1)</sup>	Zone svantaggiate Tutte le altre zone
Trasformazione e commercializzazione	50% 40%	Regioni dell'obiettivo 1 Tutte le altre zone

### Tasso di cofinanziamento (contributo comunitario in % delle spese pubbliche totali)<sup>(2)</sup>

	Massimo	Zone
Misure varie <sup>(3) (4)</sup>	75% 50%	Regioni dell'obiettivo 1 Tutte le altre zone
Investimenti generatori di entrate <sup>(5)</sup>	35% 15%	Regioni dell'obiettivo 1 Tutte le altre zone

<sup>1</sup> Maggiorati del 5% per tutti gli investimenti dei giovani agricoltori

<sup>2</sup> Il cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale da parte della Comunità si effettua conformemente agli articoli 29 e 30 del regolamento generale dei Fondi strutturali: regolamento (CE) n. 1260/1999.

<sup>3</sup> Per le misure agroambientali, i tassi di cofinanziamento sono fissi e ammontano al 75% per le regioni dell'obiettivo 1 e al 50% per tutte le altre zone.

<sup>4</sup> In casi eccezionali, il tasso di cofinanziamento può raggiungere l'80% del costo totale ammissibile nei paesi beneficiari del Fondo di coesione e l'85% nelle regioni ultraperiferiche.

<sup>5</sup> Compresa le aziende agricole e forestali e le imprese coinvolte nella trasformazione e nella commercializzazione. I tassi possono essere aumentati (fino al 10% del costo totale ammissibile) qualora intervengano fonti alternative di finanziamento rispetto agli aiuti diretti.

## Disponibilità di fondi supplementari a titolo del regolamento orizzontale

Il regolamento orizzontale — regolamento (CE) n. 1259/1999 — stabilisce norme comuni per i regimi di sostegno diretto nel quadro della PAC. Tali norme prevedono l'obbligo per gli Stati membri di definire misure ambientali adeguate la cui applicazione è affidata agli agricoltori, nonché la possibilità di subordinare la concessione di pagamenti diretti nel quadro dei regimi di mercato al rispetto di requisiti ambientali. Gli aiuti diretti potranno dunque essere modulati per azienda in funzione del numero di posti di lavoro ivi presenti o della sua prosperità globale. I fondi provenienti da riduzioni di aiuti in caso di mancato rispetto dell'ambiente, o provenienti dalla modulazione degli aiuti, resteranno a disposizione degli Stati membri a titolo di aiuto comunitario supplementare per l'attuazione delle quattro "misure di accompagnamento" della PAC (cfr. grafico pag. 6).



## Importi massimi per misure varie di sviluppo rurale

Misure	Pagamenti (euros)	Riferimenti
Insediamiento dei giovani agricoltori	25 000	
<b>Prepensionamento</b>	15 000 <sup>(1)</sup>	per cedente e per anno
	150 000	importo totale per cedente
	3 500	per lavoratore e per anno
	35 000	importo totale per lavoratore
<b>Zone svantaggiate</b>		
Indennità compensativa minima	25 <sup>(2)</sup>	per ettaro di zona utilizzata a scopi agricoli
Indennità compensativa massima	200	per ettaro di zona utilizzata a scopi agricoli
<b>Zone soggette a vincoli ambientali</b>	200	per ettaro
<b>Foreste</b>		
Pagamento minimo	40	per ettaro
Pagamento massimo	120	per ettaro
Premio annuale massimo per compensare le perdite dovute a imboschimento:		
per gli agricoltori e le loro associazioni	725	per ettaro
per ogni altra persona fisica di diritto privato	185	per ettaro
<b>Misure agroambientali<sup>(3)</sup></b>		
Colture annuali	600	per ettaro
Colture perenni specializzate	900	per ettaro
Altre utilizzazioni delle terre	450	per ettaro

<sup>1</sup> Fatto salvo il limite globale per cedente, i massimali annui possono essere aumentati fino al doppio, tenuto conto della struttura economica delle aziende nei territori e dell'obiettivo di un più rapido adeguamento delle strutture agricole.

<sup>2</sup> Tale importo può essere ridotto per tener conto della situazione geografica o della struttura economica particolare delle aziende di alcuni territori, nonché per evitare compensazioni eccessive ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999.

<sup>3</sup> Trattasi degli importi massimi annui ammissibili al cofinanziamento comunitario.



## Programmazione

Il processo di programmazione che deve condurre alla concreta attuazione delle misure di sviluppo rurale nel periodo 2000-2006 si fonda sulle decisioni adottate nell'ambito dell'Agenda 2000 (cfr. riquadro). La programmazione della nuova generazione di misure si articola in tre direzioni:

### A. I programmi orizzontali di sviluppo rurale

I programmi "orizzontali" vengono così definiti perché possono intervenire su tutto il territorio della Comunità, al livello geografico che ciascuno Stato membro ritenga più adeguato. Essi includono le azioni sostenute dal FEAOG-garanzia (sono dunque escluse le misure del FEAOG-orientamento nelle regioni dell'obiettivo 1 – cfr. grafico pag. 6). L'impostazione seguita, che è quella dello sviluppo dei territori rurali in tutta l'Unione, rispecchia il ruolo di "secondo pilastro della PAC" ormai attribuito alla politica di sviluppo rurale.

### B. I programmi nelle regioni dell'obiettivo 1

Le regioni dell'obiettivo 1, caratterizzate da un generale ritardo di sviluppo, sono quelle in cui lo sforzo di adeguamento strutturale risulta maggiormente necessario per garantire la coesione economica e sociale dell'Unione. Nelle zone rurali di queste regioni, le misure di sviluppo rurale diverse dalle misure di accompagnamento della PAC (cfr. grafico pag. 6) sono dunque cofinanziate da uno dei Fondi strutturali, il FEAOG-orientamento. Tali misure devono essere obbligatoriamente integrate nei programmi regionalizzati dell'obiettivo 1, segnatamente sotto forma di un programma operativo destinato allo sviluppo rurale.

### C. Un contributo alla riconversione delle zone rurali dell'obiettivo 2

Le zone rurali interessate sono caratterizzate da difficoltà particolari di riconversione. Conformemente alle linee direttrici del regolamento dei Fondi strutturali, esse ospitano al massimo il 5% della popolazione comunitaria. Oltre alle risorse del FEAOG-garanzia per le misure di sviluppo rurale, esse ricevono il sostegno di due Fondi strutturali: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE). Per la programmazione delle misure in queste zone, gli Stati membri possono scegliere tra due opzioni:

- integrare le misure di sviluppo rurale nei programmi regionalizzati dell'obiettivo 2; oppure
- inserirle nei programmi orizzontali (cfr. punto A). In quest'ultimo caso, al fine di contribuire alla ristrutturazione di queste zone particolarmente fragili, gli Stati membri sono tenuti ad indicare nei piani orizzontali l'importo finanziario che corrisponderà al costo delle misure dell'articolo 33 (cfr. pag. 4) destinate a promuovere l'adeguamento e lo sviluppo di tali zone. Si intende in tal modo facilitare il coordinamento di queste misure con gli interventi dei Fondi strutturali.

Le quattro misure di accompagnamento della PAC restano finanziate, come in tutta l'Unione, dal FEAOG-garanzia e fanno parte della programmazione orizzontale.

### Dalle decisioni dell'Agenda 2000 alla programmazione dello sviluppo rurale

Decisioni del Consiglio: adozione degli orientamenti politici e finanziari da parte dei capi di Stato e di governo (vertice di Berlino, 25 marzo 1999); adozione dei regolamenti relativi ai Fondi strutturali e allo sviluppo rurale.

Decisioni della Commissione:

- fissazione degli orientamenti prioritari degli interventi strutturali,
- definizione delle zone ammissibili agli obiettivi 1 e 2 dei Fondi strutturali,
- ripartizione per Stato membro, per obiettivo e per iniziativa comunitaria delle dotazioni finanziarie dei Fondi strutturali,
- ripartizione per Stato membro della dotazione finanziaria del FEAOG-garanzia per le misure di sviluppo rurale non comprese negli obiettivi 1 e 2,
- adozione del regolamento di applicazione delle misure di sviluppo rurale nonché del regolamento di transizione,
- e infine, attuazione dei programmi sulla base delle proposte degli Stati membri e delle decisioni della Commissione.

Gli estremi dei regolamenti si trovano a pagina 11.

## Le fasi della programmazione

### 1) Presentazione dei piani

Per garantire una buona preparazione precedentemente all'avvio dei programmi, la programmazione comincia con la presentazione di piani da parte degli Stati membri. Tali piani coprono un periodo di sette anni a partire da gennaio 2000. Per i programmi orizzontali, essi sono denominati "piani di sviluppo rurale" e vengono definiti al livello geografico ritenuto maggiormente adeguato. Nella misura del possibile, le misure di sviluppo rurale applicabili a una zona devono essere integrate in un piano unico. Elaborati sulla base di una valutazione ex ante dalle autorità designate dallo Stato membro, questi piani devono essere sottoposti alla Commissione al più tardi entro il 3 gennaio 2000, previa consultazione delle autorità e organizzazioni competenti a livello territoriale.

In sintesi, i piani devono contenere:

- la descrizione quantificata della situazione attuale,
- la strategia proposta e le priorità stabilite,
- la stima dei risultati previsti,
- una tabella finanziaria indicativa delle risorse nazionali e comunitarie mobilitate per ciascuna priorità,
- la designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili,
- le disposizioni adottate al fine di assicurare un'attuazione efficace,
- i risultati delle consultazioni e la designazione delle autorità e degli organismi associati, nonché dei partner socioeconomici.

Le azioni di sviluppo rurale da integrare nei programmi degli obiettivi 1 e 2 sono previste nei piani preparatori relativi a tali programmi.

Si ricorda che tutti gli interventi a favore dello sviluppo rurale devono obbligatoriamente includere una serie di misure agroambientali.


### 2) Adozione dei documenti di programmazione

La Commissione valuta in seguito i piani proposti in funzione della loro coerenza. Sulla base di tali piani, essa mette a punto con le autorità nazionali i documenti di programmazione in materia di sviluppo rurale e li approva nei sei mesi successivi alla presentazione dei piani stessi.

### 3) Realizzazione, sorveglianza e valutazione

La selezione dei progetti veri e propri spetta esclusivamente alle autorità nazionali e regionali competenti, secondo un calendario che esse devono fissare sfruttando al meglio le possibilità esistenti. È dunque a queste autorità che i promotori di progetti devono presentare le proprie proposte.

Successivamente all'avvio dei progetti, lo Stato membro e la Commissione provvedono insieme alla sorveglianza delle azioni; se del caso, vengono a tal fine creati appositi comitati di sorveglianza in cui entrambe le parti sono rappresentate. A partire da questa sorveglianza, nonché dalla valutazione ex ante che è servita da base alla preparazione dei piani, i programmi dovranno essere oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post realizzate da esperti indipendenti sotto la responsabilità dello Stato membro.



### **Decentramento, flessibilità, semplificazione: nuovi metodi di attuazione**

L'applicazione della nuova politica di sviluppo rurale si fonda su due principi di base: decentramento delle responsabilità e flessibilità. Gli Stati membri hanno in tal modo la possibilità di presentare proposte di programmi che agiscono ai livelli geografici più appropriati, attingendo alla vasta gamma di misure proposte dal regolamento in funzione delle loro esigenze e priorità. Viene inoltre condotto un notevole sforzo di semplificazione della normativa comunitaria, poiché lo sviluppo rurale si inserisce in un quadro normativo unico che sostituisce i nove regolamenti precedenti. Anche la riduzione del numero di obiettivi delle azioni strutturali persegue un obiettivo di semplificazione.

### **Una migliore gestione finanziaria**

Il regolamento di applicazione (cfr. riquadro) delle misure di sviluppo rurale prevede un sistema di incentivi finanziari. Questo aspetto riveste un'importanza particolare in seguito alle decisioni adottate al vertice di Berlino nell'ambito dell'Agenda 2000, che prevedono un bilancio annuo per la politica di sviluppo rurale. Spetta ad ogni Stato membro utilizzare le risorse in modo da realizzare efficacemente le misure in base a previsioni realistiche. Le risorse inutilizzate dopo il primo anno non saranno più disponibili e non potranno essere destinate agli altri Stati membri. Si è quindi ritenuto necessario introdurre un sistema di sanzioni. Se le spese effettive di uno Stato sono inferiori al 75% delle previsioni, le spese ammesse per l'esercizio successivo verranno ridotte in misura pari ad un terzo dello scarto esistente tra questo limite del 75% e le spese effettive. Se, ad esempio, queste raggiungono il 60%, lo scarto sarà del 15% e la riduzione del 5%. Questo sistema di incentivi è analogo a quello previsto per i nuovi programmi dei Fondi strutturali (disimpegno degli stanziamenti in mancanza di una dichiarazione delle spese effettive dopo due anni).

L'avvio dei programmi sarà facilitato dalla concessione di un anticipo del 12,5% delle risorse medie annue, rimborsabile al termine del periodo. Saranno altresì adottati provvedimenti per agevolare l'adeguamento dei programmi durante i sette anni della loro attuazione.

## **Per maggiori informazioni**

*Ulteriori informazioni sullo sviluppo rurale e la PAC sono disponibili sul sito Internet della Direzione generale dell'Agricoltura: <<http://europa.eu.int/comm/dg06/index.htm>>.*

*In particolare, il sito può essere consultato per ottenere i seguenti regolamenti:*

- regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG: (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999
- regolamento di applicazione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale: (CE) n. 1750/1999 del 23 luglio 1999
- regolamento di transizione (di imminente pubblicazione)
- norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della PAC (regolamento orizzontale): (CE) n. 1259/1999 del 17 luglio 1999
- regolamento relativo al finanziamento della PAC: (CE) n. 1258/1999 del 17 maggio 1999
- regolamento generale dei Fondi strutturali: (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999.

## Gli obiettivi strutturali prioritari per il periodo 2000-2006

I nuovi obiettivi prioritari dei Fondi strutturali comprendono due obiettivi geograficamente circoscritti e un obiettivo che riguarda il resto dell'Unione:

### Sostegno transitorio

#### Bilancio (miliardi di euro)

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Obiettivo 1.</b> Regioni in ritardo di sviluppo<sup>(1)</sup> (22,19% della popolazione dell'Unione): regioni con PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria, regioni ultraperiferiche, regioni scarsamente popolate della Finlandia e della Svezia precedentemente ammissibili all'obiettivo 6: 136,0 miliardi di euro, pari al 69,7% del bilancio dei Fondi, di cui il 4,3% per il sostegno transitorio.</li></ul> | 136,0 (69,7%, di cui il 4,3% per il sostegno transitorio) |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Obiettivo 2.</b> Zone caratterizzate da difficoltà particolari di riconversione<sup>(2)</sup>: zone rurali fragili (5% della popolazione dell'Unione), zone in fase di mutamento socioeconomico nell'industria e nei servizi (10%), zone urbane in crisi (2%), zone dipendenti dalla pesca (1%). Queste diverse zone sono definite sulla base di criteri fissati nel regolamento dei Fondi strutturali<sup>(3)</sup>.</li></ul>   | 22,5 (11,5%, di cui l'1,4% per il sostegno transitorio)   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Objectif 3.</b> Adeguamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, di formazione e di occupazione nelle zone che non rientrano nei primi due obiettivi.</li></ul>  | 24,0 (12,3%)  |

Gli importi sopracitati includono il sostegno transitorio previsto dal 2000 al 2005 (e, per alcune zone, al 2006) nelle regioni che avranno cessato di essere ammissibili agli aiuti strutturali comunitari. Tale sostegno permetterà di consolidare i risultati degli interventi strutturali nelle regioni precedentemente comprese nell'obiettivo 1 e di concludere il processo di riconversione nelle zone che cesseranno di essere ammissibili ai precedenti obiettivi 2 e 5b. L'importo globale delle risorse dei Fondi strutturali destinate al sostegno transitorio ammonta a 11,242 miliardi di euro.

<sup>1</sup> **Germania:** Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. **Grecia:** Anatoliki Makedonia, Thraki, Kentriki Makedonia, Thessalia, Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Sterea Ellada, Peloponnisos, Attiki, Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti. **Spagna:** Galicia, Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia, Ceuta y Melilla, Canarias. **Francia:** Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. **Italia:** Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. **Austria:** Burgenland. **Portogallo:** Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Açores, Madeira. **Finlandia:** Itä Suomi, Väli Suomi (in parte), Pohjois-Suomi (in parte). **Svezia:** Norra Mellansverige (in parte), Mellersta Norrland (in parte), Övre Norrland (in parte). **Regno Unito:** South Yorkshire, West Wales & The Valleys, Cornwall & Isles of Scilly, Merseyside. **Irlanda:** Border Midlands & Western.

<sup>2</sup> Elenco da compilare nell'autunno 1999.

<sup>3</sup> (CE) n. 1260/1999.

## LEADER+: la nuova iniziativa comunitaria di sviluppo rurale

La nuova iniziativa comunitaria per lo sviluppo delle capacità degli operatori locali nelle comunità rurali è denominata LEADER+. Con questo appellativo si è voluto sottolineare che non si tratta di una semplice continuazione di LEADER ma di una tappa supplementare per rispondere alle nuove sfide cui si trova confrontato il mondo rurale. LEADER+ (una delle quattro iniziative comunitarie che beneficeranno in totale del 5,35% degli stanziamenti dei Fondi strutturali) favorirà l'attuazione di strategie integrate di dinamizzazione dello sviluppo rurale nell'insieme dell'Unione. Il suo obiettivo è duplice: sostenere progetti pilota innovativi condotti da gruppi di azione locali e favorire lo scambio di esperienze e la cooperazione transnazionale nel settore. Il bilancio di LEADER+ ammonta a 2,02 miliardi di euro. Le altre iniziative saranno INTERREG (cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale), URBAN (rivitalizzazione dei quartieri urbani in crisi) e EQUAL (lotta contro le discriminazioni e per le pari opportunità sul mercato del lavoro). Per maggiori informazioni su LEADER+, contattare: Osservatorio europeo LEADER, AEIDL, tel. +32.2.736 49 60, fax +32.2.736 04 34, sito Internet: <http://www.rural-europe.aeidl.be>



Commissione europea  
Direzione generale Agricoltura

Editore responsabile: Stella ZERVOUDAKI, CE Direzione generale Agricoltura. I testi contenuti in questa pubblicazione non impegnano in alcun modo la Commissione.  
Per ulteriori informazioni: Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgium - Ufficio: L/130-4/148A  
Telefono: linea diretta (+32 2) 295 32 40, centralino (+32 2) 299 11 11. Fax: (+32 2) 295 75 40  
Telex: COMEU B 21877. Internet: <<http://europa.eu.int/comm/dg06/index.htm>>  
Stampata su carta riciclata